



UNIONE COLLINARE CANAVESANA

DEI COMUNI DI BARBANIA FRONT RIVAROSSA VAUDA C.SE

Via Andreis n. 4 10070 Barbania (TO) tel 011 9243621 fax 011 9243958

e-mail: unione.collcanavesana@ruparpiemonte.it pec: unione.collinarecanavesana@cert.ruparpiemonte.it

www.unione.collinarecanavesana.it

COMUNE DI FRONT

BANDO PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

ART. 1

Finalità ed oggetto

Il Comune di Front intende mettere a bando la concessione degli impianti sportivi comunali di via Marcello Perino n° 13 a Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, società sportive, enti non commerciali e associazioni senza fini di lucro per la gestione in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 10/03/2017, esecutiva a norma di legge, secondo i criteri ed alle condizioni di seguito riportati.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale di Front n° 15 del 28/03/2017 di approvazione del presente bando;

L'area in argomento è composta come segue:

- Campo da calcio regolamentare in erba con illuminazione e tribune 50 posti
- Campo per allenamenti in erba (non delimitato da opere fisse)
- N° 1 locale uso spogliatoi comprensivo di: spogliatoi squadra locale, spogliatoi squadra ospite, spogliatoio arbitro, magazzino, servizi igienici pubblici
- Piastra polivalente coperta
- Piastra polivalente scoperta
- Campo da bocce non regolamentare
- N° 1 locale prefabbricato uso ritrovo / aggregazione
- Area parcheggio e area verde

ART. 2

Modalità di partecipazione

Possono partecipare Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, società sportive, enti non commerciali e associazioni senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

Si precisa che i suddetti soggetti possono presentare offerta congiunta. In tal caso:

- Ciascun soggetto dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti e produrre le relative dichiarazioni;
- L'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento;
- Ogni soggetto dovrà dichiarare l'impegno di conformarsi alla disciplina prevista per il raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi.
- L'offerente dovrà dichiarare espressamente di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

I concorrenti allegano, alternativamente:

a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile con nessun partecipante alla medesima procedura;

AREA PROVVEDITORATO E MANUTENZIONI via F. Frescot 21 10040 Rivarossa

tel 011 9888406

fax 011 9888875

manutenzioni@unione.collinarecanavesana.it

b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione. Tale dichiarazione è corredata dai documenti utili, inseriti in separata busta chiusa, a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta.

I soggetti interessati alla gara dovranno presentare, con le modalità qui precisate:

1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE alla gara in bollo o, per i soggetti esenti (ONLUS), in carta semplice (Busta A);

L'istanza dovrà contenere:

- l'accettazione espressa delle condizioni previste dal presente bando;
- l'impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dai C.C.N.N.L.L. di categoria ed eventuali accordi integrativi, gli standard normativi, previdenziali ed assicurativi del settore per tutta la durata del contratto di concessione;
- l'impegno ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni;
- in caso di raggruppamenti temporanei di prestatori di servizi, l'indicazione del capogruppo quale responsabile dello svolgimento dell'incarico, nonché delle parti del servizio che saranno eseguite da ciascun prestatore di servizi facente parte del raggruppamento.

L'istanza dovrà altresì contenere le seguenti dichiarazioni sostitutive, rese sotto la responsabilità penale del dichiarante (articolo 76 D.P.R. 445/2000):

- denominazione, ragione sociale dell'organizzazione concorrente, estremi dell'iscrizione a registri ed albi previsti dalla normativa vigente. Nel caso di partecipazione da parte di un raggruppamento o consorzio, tali dichiarazioni dovranno riguardare ciascun partecipante;
- l'insussistenza di una delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'insussistenza di pendenze debitorie del/i soggetto/i affidatario/i nei confronti del Comune di Fronte e/o di altri Enti Pubblici o, in caso diverso, dichiarazione di impegno ad estinguere ogni pendenza, garantita da fidejussione di importo pari alle pendenze debitorie dichiarate;
- dichiarazione attestante la regolarità contributiva riguardante il personale;
- l'inesistenza delle cause ostative di cui alla Legge n. 575/1965 e successive modificazioni (normativa antimafia);
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. (Legge 68/1999 e successive modificazioni) ovvero qualora non soggetti agli obblighi la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla citata normativa.

Le domande di ammissione alla gara dovranno essere corredate da:

- Statuto della/e Società, Ente/i, Federazione/i o Associazione/i;
- Curriculum indicante il numero degli associati, attività svolta, le esperienze maturate e le eventuali collaborazioni con Enti Pubblici.

L'Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato secondo il disposto dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000. Le dichiarazioni false o non veritiere comporteranno, oltre alla responsabilità penale del dichiarante, la decadenza dei soggetti partecipanti dalla procedura in oggetto ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000.

L'istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente e essere accompagnata dalla fotocopia ancorché non autenticata di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore ai sensi degli artt. 38 comma 1 e 47 comma 1 del D.P.R. 445/2000.

2) PROGETTO TECNICO, SOCIALE, ORGANIZZATIVO E GESTIONALE (Busta B) che illustri:

- A) PROGETTO SOCIALE: le modalità di attuazione della gestione del servizio, oltre a garantire quanto già previsto ai successivi articoli con particolare riferimento a:

- a) Spazi e orari garantiti per le utenze sociali;
- b) Progetto di attività proposta con l'indicazione specifica dell'attività a favore delle scuole dell'Infanzia e Primaria di Front;
- c) Eguaglianza dei diritti degli utenti nell'erogazione del servizio;
- d) Garanzia sull'erogazione dei servizi pubblici continua, regolare e senza interruzioni;
- e) Tariffe agevolate per predeterminate categorie di utenti residenti nel Comune di Front;

- B) RELAZIONE RELATIVA ALLA COMPOSIZIONE DEL TEAM PROPOSTO AL SERVIZIO contenente in particolare:

- a) elementi di conoscenza del team del territorio;
- b) elementi di conoscenza del team dell'attività sportiva praticata sull'impianto nella fascia di età giovanile.

Sarà valutata la qualità del progetto nel suo complesso con il relativo programma di attuazione.

La busta "A" dovrà contenere l'istanza con la copia dello statuto della/e società, ente/i, federazione/i o associazione/i, il curriculum, esperienze maturate e la busta "B" sigillata (contenente il progetto sociale e la relazione relativa alla composizione del team preposto al servizio). Entrambe le buste dovranno riportare la seguente dicitura: "Offerta per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi comunali.

Il piego così formato dovrà pervenire all'ufficio protocollo del Comune di Front **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 02/05/2017** a mezzo raccomandata o posta celere o consegnato direttamente a mano al seguente indirizzo:

"Comune di Front - Ufficio Protocollo – via Giovanni Falcone n° 7 – 10070 Front (TO)".

Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.

Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

ART. 3

Commissione giudicatrice e criteri di assegnazione

Un'apposita Commissione giudicatrice nominata dalla Giunta comunale esaminerà le proposte pervenute ed individuerà il soggetto aggiudicatario.

Considerato che la gestione dell'impianto rientra nella concessione di servizi di cui all'art.30 del D. Lgs 50/2016, si ritiene di individuare il concessionario in osservanza ai principi di cui al 3° comma del suddetto articolo mediante procedura negoziata previa pubblicazione di bando pubblico in base ai criteri di seguito riportati:

1) PROGETTO SOCIALE fino ad un massimo di 55 punti

- a) Spazi e orari garantiti per utenze sociali, scolastiche e associazioni del Comune di Front (max punti 15)
- b) progetto di gestione ed attività proposte (max punti 10)
- c) tariffe agevolate per predeterminate categorie d'utenti residenti nel Comune di Front (max punti 10)
- d) progetto per la valorizzazione della struttura – realizzazione opere a completamento/abbellimento dell'area (max punti 20)

2) RELAZIONE relativa alla composizione del Team preposto al servizio sino ad un massimo di 35 punti

- a) conoscenza del team del territorio (max punti 10)
- b) conoscenza del team dell'attività sportiva praticata sull'impianto (max punti 10)

c) sede del partecipante nel territorio del Comune di Front (10 punti)

d) maggiori garanzie fideiussorie o assicurative proposte oltre a quanto previsto all'art. 21 del presente bando (max 5 punti)

3) Verrà inoltre attribuito un punteggio aggiuntivo di 10 punti a Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni Sportive Nazionali, ai sensi dell'articolo 90, comma 25, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 - finanziaria 2003.

ART. 4

Durata della concessione

La concessione potrà avere durata di anni 5 (CINQUE) più eventuale proroga di altri cinque anni previa deliberazione della Giunta Comunale; in ogni caso, dopo un anno dalla sottoscrizione della stessa convenzione dovrà essere effettuata una verifica in ordine al complessivo andamento della gestione in relazione agli impegni assunti dal concessionario ed al grado di soddisfazione degli utenti, predisponendo apposita relazione scritta da sottoporre all'esame della Giunta Comunale.

ART. 5

Utenze

Tutte le spese relative a energia elettrica, riscaldamento, consumo idrico, saranno a carico del gestore, il quale dovrà provvedere alla volturazione delle utenze a proprio nome. Alla consegna delle chiavi dell'impianto sportivo, l'aggiudicatario dovrà dimostrare l'avvenuta voltura delle utenze, pena revoca dell'aggiudicazione.

ART. 6

Tariffe

Per l'utilizzo degli impianti e delle strutture il concessionario applicherà le tariffe approvate dalla Giunta comunale di Front su proposta dell'aggiudicatario.

Le quote di cui sopra saranno introitate dal concessionario a parziale copertura delle spese di gestione.

In ottemperanza alla normativa vigente, la vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta).

I ragazzi di età inferiore ai 12 anni potranno sempre assistere gratuitamente alle manifestazioni sportive.

Spetta al soggetto convenzionato indicare ben in vista, all'interno dell'impianto, le tariffe.

ART. 7

Orario di apertura

Il concessionario garantirà l'apertura dell'impianto dal lunedì alla domenica e nelle fasce orarie di maggiore richiesta e accessibilità e si impegna a garantire la presenza di almeno un responsabile dell'Ente per la sorveglianza, anche turnificando, durante l'orario di apertura.

In ossequio alla Legge 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", il D.P.C.M. 14 novembre 1997 relativo alla "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", la Legge Regionale 52/2000 recante "disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico", lo svolgimento di attività sportive rumorose dovrà essere limitato fino e non oltre le ore 22.00; dalle ore 22.00 alle ore 23.00, fatte salve diverse disposizioni delle autorità competenti, l'impianto sportivo potrà essere utilizzato e destinato ad attività sportive meno rumorose e senza la presenza di pubblico o servizio di arbitraggio. Il predetto termine delle ore 22.00 potrebbe essere prorogato, fino e non oltre le ore 23.00 previa presentazione al Comune, da parte del soggetto interessato, di richiesta scritta per l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'articolo 6 della Legge 447/1995, limitatamente a casi eccezionali legati allo svolgimento di partite o iniziative sportive di finale di tornei o campionati.

Il mancato rispetto della tutela delle occupazioni o del riposo delle persone provocato da immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità, è inquadrabile nel mancato rispetto della salute del cittadino che la Costituzione riconosce e tutela in via prioritaria, senza che si renda necessario il richiamo all'articolo 844 del C.C. .

ART. 8

Finalità sociali

Il progetto organizzativo e gestionale dell'impianto dovrà contenere le seguenti indicazioni minime:

- utilizzo gratuito da parte di residenti frontesi "under 16" del campetto di allenamento (retrostante il campo da calcio) e delle piastre polivalenti, nella fascia oraria giornaliera 14,00 – 18,00
- ulteriori eventuali spazi a disposizione gratuita della collettività
- indicazione di come il concessionario intenda programmare le attività da svolgere all'interno dell'area
- indicazione degli spazi che saranno utilizzati per le attività proprie dell'associazione e riservate ai propri soci.

Il concessionario metterà a disposizione dell'Amministrazione comunale e delle scuole cittadine, il complesso sportivo con le seguenti modalità:

- le scuole cittadine di Front, nonché i soggetti portatori di handicap (corsi, manifestazioni sportive di disabili ecc.) avranno disponibilità di utilizzo gratuito dell'impianto;
- l'Amministrazione comunale si riserva il diritto di disporre del complesso sportivo per scopi e manifestazioni organizzate in proprio o con la collaborazione di altre associazioni comunali (con preavviso di 15 gg.) nella ragione di massimo quindici giornate annue, feriali e festive, (quali ad esempio feste patronali, fiere, carnevali...).

ART. 9

Custodia

Il concessionario provvederà alla custodia e alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio idoneo personale.

Il concessionario si assumerà, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

ART. 10

Manutenzione

Tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie per l'utilizzo della struttura sono a carico del gestore.

Durante il periodo di concessione sono a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero complesso sportivo, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione dello stesso, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria di eventuali opere realizzate a cura del concessionario in esecuzione di quanto proposto in sede di progetto (vedi art. 2).

Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve, la pulizia perimetrale dell'impianto e la manutenzione del verde (prati, siepi...).

Tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento dei lavori di manutenzione, ivi compreso il taglio erba dei campi da calcio, dovranno essere reperite a cura e spese del concessionario.

ART. 11

Pubblicità e segnaletica

La pubblicità cartellonistica, fonica o di qualunque altro tipo, sia all'interno dell'impianto che nelle aree esterne ad esso pertinenti, deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale ed è consentita previo pagamento degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.

In linea generale si stabilisce comunque che:

- il materiale pubblicitario deve essere a norma antincendio, non contundente ed installato in modo tale da non ostacolare la visione degli spettatori né poter essere divelto né usato come arma impropria.

- il concessionario è responsabile della sicurezza, della manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità;

- l'Amministrazione ha diritto a far diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta, i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o ad esporre cartellonistica.

Il concessionario dovrà obbligatoriamente affiggere, in modo visibile, un cartello di dimensioni concordate con il Comune recante, dopo la dicitura "Comune di Front", l'indicazione del Concessionario, l'orario di apertura e di chiusura, le discipline sportive e le agevolazioni praticate.

Il concessionario è tenuto a realizzare a proprie spese ed esporre presso l'impianto, un certo numero, concordato con il Comune, di striscioni, manifesti e/o cartellonistica, contenenti il logo cittadino. In casi eccezionali tale materiale potrà essere fornito dall'Amministrazione comunale.

Eventuali orari di apertura degli impianti riservati a particolari categorie sociali dovranno essere esposti nelle bacheche all'uopo installate.

Il concessionario è tenuto ad affiggere in apposita bacheca, all'interno della propria sede sociale, copia degli statuti societari e regolamenti di polizia urbana e di ordine pubblico al fine di prevenire attività e comportamenti illeciti da parte dei partecipanti e dei frequentatori in genere.

ART. 12

Obblighi assicurativi

La società convenzionata risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.Lgs.vo del 9/4/2008 n. 81 e si obbliga a tenere l'Amministrazione comunale sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della convenzione.

Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della concessione.

Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, il concessionario dovrà sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa ed in particolare:

a) contro i rischi dell'incendio e eventi accessori, anche di tipo catastrofe, nulla escluso né eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile.

b) relativamente alla RCT verso terzi e prestatori d'opera.

Il concessionario provvede alla copertura assicurativa dei rischi connessi alla esplicazione della propria attività nell'ambito comunale, per danni che comunque possono derivare a terzi, considerando Terzi tra di loro anche i propri dipendenti ed il Comune di Front.

Nelle polizze di assicurazione dei beni deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente al Comune di Front; ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.

Copia di dette polizze assicurative dovrà essere depositata presso gli uffici comunali entro la data di consegna delle chiavi dell'impianto sportivo, pena revoca dell'aggiudicazione, con cadenza annuale dovrà essere inviata copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi.

ART. 13

Oneri ed obblighi a carico del concessionario

Il concessionario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, fra cui quelle indicate dal D.U.V.R.I. (Documento Unico Valutazione Rischi), per l'eliminazione dei rischi derivanti da "interferenza", per l'eliminazione dei quali dovranno essere prese misure organizzative atte a garantire la sicurezza con costo pari a zero.

A tal fine è tenuto ad effettuare sopralluogo congiunto, ai sensi dell'art. 26 del Dlgs. 81/2008, per l'individuazione dei rischi da interferenza e ad elaborare un unico Documento di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I.) che indichi le misure da adottarsi per eliminare, o ridurre al minimo, tali rischi.

ART. 14

Obblighi previdenziali

Al personale dipendente ed ai soci lavoratori del concessionario impiegato presso il complesso sportivo dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione.

L'Amministrazione comunale annualmente potrà chiedere la consegna dell'elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nel complesso sportivo nonché della documentazione comprovante versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore.

L'Amministrazione comunale potrà comunque revocare la concessione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente gravi irregolarità direttamente imputabili al concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica riferita agli addetti all'impianto (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).

ART. 15

Divieto di subconcessione

Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.

Nessun locale o prefabbricato dell'impianto potrà essere utilizzato da soggetti diversi dal concessionario o per finalità diverse da quelle previste dal presente bando se non con previo consenso scritto da parte dell'Amministrazione comunale.

ART. 16

Controlli

I funzionari del Comune avranno libero accesso agli impianti per verifiche e controlli sull'ottemperanza alle normative vigenti, sulla gestione e sull'impiantistica, manutenzione e sui lavori di miglioria in corso d'opera.

Al Comune di Front dovrà essere fornita copia di tutte le chiavi dell'impianto.

ART. 17

Penali e revoca

In caso di riscontrate inadempienze, rilevate a seguito dei controlli di cui al precedente articolo e/o quant'altro che sia di nocumento all'efficienza e al buon funzionamento dell'impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella convenzione sarà richiesto il pagamento, a favore dell'Amministrazione comunale, di una penale pari ad € 300,00 (euro trecento/00 cent) che potrà essere raddoppiata o quadruplicata in caso di reiterate inadempienze.

In caso di gravi e reiterati inadempimenti a quanto disposto nella convenzione l'Amministrazione comunale potrà dichiarare, previa diffida da parte degli uffici, con adozione di deliberazione della Giunta Comunale, la revoca della concessione con effetto immediato, restando impregiudicata la facoltà di richiesta di risarcimento danni.

Nulla sarà invece riconosciuto al concessionario inadempiente.

Possono essere considerati, a titolo esemplificativo, motivi di revoca:

- reiterate ed accertate mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria;
- grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di opere programmate di investimento e/o delle opere di manutenzione straordinaria che si renderanno necessarie;
- reiterato mancato pagamento dei canoni di locazione e/o delle utenze;
- fallimento del concessionario.

La revoca sarà altresì applicabile in caso di rilevante e persistente attività lucrativa.

Per esigenze di interesse pubblico la convenzione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre.

ART. 18

Recesso

Il concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso il Comune provvederà all'incameramento della cauzione (art. 21) e avrà diritto all'eventuale risarcimento danni. Pari facoltà di recesso, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore del Comune. Nulla sarà dovuto al concessionario per eventuali migliorie apportate.

ART. 19

Presa in consegna e restituzione impianto

All'atto della presa in consegna dell'impianto da parte del concessionario, sarà redatto apposito verbale che riporterà, oltre alla consistenza degli eventuali beni mobili, anche una annotazione sulla condizione della struttura .

Analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto contrattuale.

Il Comune non è tenuto a risarcire alcun danno derivante da vizi o difetti dell'immobile o connessi all'utilizzo dello stesso o di una sua parte.

Alla scadenza della concessione, o in caso di revoca o recesso anticipati della stessa, l'impianto sportivo, comprensivo di attrezzature e arredi di proprietà comunale, dovrà essere riconsegnato al Comune in normale stato d'uso e nelle condizioni di cui alla presa in carico e libero da persone o cose non di proprietà del Comune, entro un mese.

ART. 20

Rinnovo

La concessione non potrà essere rinnovata qualora le condizioni previste dalla precedente convenzione non siano state tutte interamente rispettate.

Alla scadenza della concessione la stessa non si rinnoverà automaticamente ma potrà essere rinnovata con apposito atto amministrativo come previsto all'art. 4 del presente bando.

La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata al Comune entro 180 giorni dalla scadenza al fine di consentire l'espletamento dell'iter deliberativo entro la stessa data.

ART. 21

Cauzione definitiva

Relativamente alla gestione dell'impianto, in fase di stipula del contratto, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi previsti dalla presente convenzione, il concessionario dovrà prestare cauzione definitiva pari ad € 5.000,00 (euro cinquemila/00 cent) tramite polizza fidejussoria assicurativa, bancaria o versamento in contanti al Tesoriere comunale del Comune.

Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario e fatti salvi i maggiori diritti del Comune, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 22

Spese d'atto

Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario.

ART. 23

Controversie

Nell'ipotesi di eventuali controversie il soggetto affidatario dovrà eleggere domicilio legale in Front ed il foro competente sarà quello di Ivrea.

ART. 24

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della concessione in oggetto, saranno trattati esclusivamente in funzione della medesima e saranno conservati presso il Comune di Front In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Front

Front lì 03/04/2017



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Fulvio Basiletti)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "F. Basiletti", written over the official stamp.

